

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

14.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 20 DICEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Provvidenze per la diffusione della cultura all'estero (1721) . . . . .	149
GOMEZ HOMEN, <i>Relatore</i> .	
Varianti al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggi (1660) . . . . .	150
BONARDI, <i>Relatore</i> .	
Disciplina del collocamento del repertorio drammatico di prosa ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1658) . . . . .	151
PIERANTONI, <i>Relatore</i> - PAVOLINI, <i>Ministro per la cultura popolare</i> , SANGIORGI, LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, D'AROMA.	
Disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande (1659) . . . . .	153
PINCHETTI, <i>Relatore</i> - PAVOLINI, <i>Ministro per la cultura popolare</i> .	
Nuove provvidenze a favore dell'industria cinematografica ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1720) . . . . .	153
D'AROMA, <i>Relatore</i> - CHIODELLI, PIERANTONI, LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, SANGIORGI, BONELLI, PAVOLINI, <i>Ministro per la cultura popolare</i> , PRESIDENTE, LUALDI.	
Zona cinematografica di Roma (1661) . . . . .	159
D'AROMA, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 12.

(È presente il Ministro per la cultura popolare, Pavolini).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Ancris, Fassini, Gerosa, Giuliani, Malusardi, Moneta e Natoli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

TORELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione del disegno di legge: Provvidenze per la diffusione della cultura all'estero. (1721)

GOMEZ HOMEN, *Relatore*, osserva che nella relazione al disegno di legge in esame si fa cenno dei due aspetti diversi ed inscindibili di uno stesso problema: la difesa delle edizioni nazionali.

Mentre per il primo aspetto del problema (la disciplina ed il controllo delle importazioni) è stato già provveduto con decreto ministeriale del 28 agosto 1941-XIX, che è già entrato in esecuzione il 1° novembre scorso, per il secondo aspetto si intende provvedere col disegno di legge in esame.

La difesa sul mercato interno ha un duplice aspetto, politico e valutario nei confronti della stampa periodica e quotidiana straniera ad intonazione politica, di attualità, di ar-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

duttori di opere straniere. Ritene che in questo articolo 183 vi sia una lacuna, una improprietà; e poichè l'articolo 1 in esame lo richiama, con le parole: «ferme restando le disposizioni dell'articolo 183», bisognerebbe modificarlo, per adeguarlo in modo preciso alla disposizione oggi in esame.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, nota che la disposizione del disegno di legge in esame regola soltanto la questione del collocamento del repertorio, che è diversa da quella regolata dall'articolo 183 che riguarda soltanto i diritti degli autori italiani e i diritti dei traduttori italiani di opere straniere.

PIERANTONI, *Relatore*, insiste nel far presente che il disegno di legge in esame è conseguenza diretta dell'articolo 183 della legge sui diritti di autore, che esso stesso richiama. In questo articolo 183 si parla soltanto della produzione italiana. Si dice che mentre alla autorizzazione del Ministero per la cultura popolare non sono soggetti gli autori e i successori, per causa di morte, vi sono invece soggetti i traduttori per il collocamento delle opere drammatiche non musicali straniere, che vengono introdotte in Italia. Bisognerebbe allora chiarire la disposizione dell'articolo 183 per metterla in corrispondenza con la legge in esame.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, non vede la ragione e la necessità della modificazione proposta dal Relatore, poichè le due leggi contemplano sostanzialmente due materie diverse: quella del diritto d'autore e quella del collocamento del repertorio.

SANGIORGI ritiene che, pur facendo riferimento alla legge sui diritti d'autore, nulla vieta che si disponga nella legge in esame riguardo al collocamento delle opere straniere.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO si associa alla predetta osservazione.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, per le ragioni già accennate, non crede che sia necessaria nessuna chiarificazione e modificazione.

PIERANTONI, *Relatore*, non insiste.

Passando ad altra proposta, fa presente che la dizione dell'articolo 1 è in parte pleonastica, poichè si richiama esplicitamente l'articolo 183 della legge sui diritti d'autore, ed è quindi opportuno modificarne la forma.

Ricorda che in sede di Comitato tecnico corporativo fu convenuto che invece di parlare di Enti pubblici al plurale, sarebbe stato opportuno proporre di far riferimento in modo specifico all'unico ente che si occupa di questa materia, che è l'Ente Italiano Scambi Teatrali.

Propone, quindi, che in questa legge sia osservato tale particolare riferimento, e che si riducano i tre comma dell'articolo 1 del disegno di legge, al seguente comma unico:

## ART. 1.

L'attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche non musicali, ferme restando le disposizioni dell'articolo 183 della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, quando non sia esercitata direttamente dall'autore o dai suoi successori per causa di morte, è attribuita all'Ente Italiano Scambi Teatrali.

D'AROMA e SANGIORGI si dichiarano contrari alla modificazione delle parole: «ad Enti pubblici».

FELICIONI ritiene, invece, opportuna tale modificazione, poichè effettivamente la legge si riferisce così all'unico Ente pubblico competente in materia.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, dichiara che il Ministero pensava di dare l'autorizzazione appunto all'Ente Italiano Scambi Teatrali. Non ha difficoltà ad accettare la modificazione dell'articolo secondo la proposta formulata dal Relatore Pierantoni.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 1 nel testo proposto dal Relatore Pierantoni.

(È approvato).

Dà lettura dell'articolo 2:

## ART. 2.

L'esercizio dell'attività per il collocamento del repertorio drammatico indicato nel precedente articolo è sottoposto alla vigilanza del Ministero per la cultura popolare.

PIERANTONI, *Relatore*, osserva che questo articolo è superfluo, essendo l'Ente Italiano Scambi Teatrali sottoposto per la sua stessa qualifica di Ente pubblico alla vigilanza del Ministero.

(L'articolo 2 è soppresso)

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 3, che diventa articolo 2.

## ART. 2.

Il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, convertito nella legge 19 marzo 1936-XIV, n. 626, recante disposi-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

zioni per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico, è abrogato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Disciplina dei prezzi degli alberghi, pensioni e locande. (1659)**

PINCHETTI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame può essere considerato in relazione a due provvedimenti, e cioè, primo, alla proroga delle disposizioni sulla disciplina generale della pubblicità dei prezzi delle aziende alberghiere e, secondo, alla legge generale sul blocco dei prezzi.

La relazione ministeriale è molto chiara, ma fa riferimento, più che altro, al primo punto, quello della proroga e dell'adeguamento della disciplina sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi alla situazione di guerra attuale. Il termine del 31 dicembre 1944-XX, stabilito nel 1939, quando si era già verificato il perturbamento del campo internazionale per l'inizio della guerra mondiale, viene portato al 31 dicembre 1944-XXII.

Circa il riferimento alla legge sul blocco dei prezzi, osserva che col disegno di legge in esame si riduce in gran parte e quasi si abolisce la facoltà che ha il Ministero per la cultura popolare di stabilire e revisionare i prezzi in base alle situazioni che vengono a determinarsi a causa dei costi delle materie prime e degli altri coefficienti occorrenti per il servizio alberghiero. Indubbiamente questo è dovuto al fatto che la legge sul blocco dei prezzi è una legge di carattere generale; e quindi non poteva essere modificata da una legge particolare. Però, siccome il rapporto sopra accennato è molto chiaro e perfettamente aderente alla realtà della vita, il Relatore ritiene che la dizione della legge sarebbe stata più precisa se nel primo comma dell'articolo 1 si fossero adoperate invece delle parole: «ferma restando», le altre: «tenuto conto anche». Allora la facoltà del Ministero per la cultura popolare sarebbe risultata più ampia. In ogni modo, non presenta al riguardo una proposta di emendamento, ma raccomanda vivamente la questione all'attenzione del Ministro per la cultura popolare.

A proposito del secondo comma dell'articolo 1, il quale dispone che «fino al 31 dicembre 1944-XXIII, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 2° comma primo

del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244», raccomanda al Ministro per la cultura popolare di voler largamente usare della sua facoltà di intervenire nei casi di comprovata necessità, giustificata da effettivi aumenti delle materie prime e dei prodotti, ovvero da condizioni eccezionali della produzione e del mercato, per procedere ad un'equa revisione dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

Fa presente che i prezzi attuali sono ancora quelli del 1937, effettivamente bloccati, talvolta in misura minima, di fronte agli scarti che pure erano ammessi dalla legge allora vigente, in quanto alcuni alberghi, in regime di concorrenza fra di loro e sapendo di poter effettuare le variazioni ogni anno, non si erano preoccupati di denunciare i prezzi con gli scarti massimi consentiti dalla legge fra il prezzo massimo e minimo. Date le gravissime penalità, che con l'applicazione della legge di guerra dell'8 luglio 1941-XIX, sono comminate nei casi di infrazione, ritiene che la sua raccomandazione meriti di essere accolta e tenuta presente per autorizzare una giusta revisione dei prezzi che consenta all'industria alberghiera una effettiva base economica.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE mette in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Provvidenze a favore della industria cinematografica nazionale. (1720)**

D'AROMA, *Relatore*, parlando in sostituzione del camerata Fassini, aggiungerà alcune osservazioni personali che avrebbe espresso durante la discussione.

Tributa la meritata lode al Ministro Pavolini che, col disegno di legge in esame, dà sistemazione a tutto il lavoro, molto interessante, che è stato compiuto per la cinematografia.

Rileva che lo Stato è passato attraverso una serie numerosa di esperienze, prima di arrivare al provvedimento odierno di intervento dello Stato in favore della produzione cinematografica, con cui si decide dell'avvenire dell'industria cinematografica italiana.

L'intervento dello Stato in un primo tempo si limitava a una concessione di anticipazione ai produttori, intesa a facilitare la

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

costituzione del complesso industriale: ma dopo si è adottato il sistema della assegnazione dei premi ai film migliori, con speciali modalità: premio fisso a tutti i produttori per film aventi determinati requisiti; ulteriore premio ai film che danno un incasso superiore a due milioni e mezzo; infine, premio speciale ai produttori di film d'arte.

Il provvedimento in esame riserva i premi alle società di produzione cinematografica, le quali abbiano determinati requisiti, che si considerano essenziali, e ciò nell'intento di procedere alla riduzione numerica e alla selezione degli organi di produzione. Si vuole addivenire ad un concentramento delle imprese di produzione cinematografica, ammettendo a godere dei premi governativi circa 25 gruppi di aziende. Questi organismi debbono essere i rappresentanti tipici dell'industria cinematografica, e devono dare piene garanzie di rendimento produttivo ed artistico.

Raccomanda al Ministro per la cultura popolare, che ha affrontato questa realtà del campo cinematografico, di volere con speciali provvidenze aiutare lo sviluppo della produzione dei film d'arte, premiando i produttori occasionali, in quanto è difficile che un film d'arte possa essere prodotto da un grande organismo industriale. E, quindi, opportuno che si renda possibile, attraverso diretti incoraggiamenti finanziari, la realizzazione di iniziative per la produzione di film i quali, pur avendo particolari pregi di carattere artistico, non vengano inclusi nei programmi di produzione dei gruppi industriali.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

CHIODELLI si compiace del proposito espresso sulla relazione ministeriale circa la riduzione di costo della produzione cinematografica, anche per i suoi riflessi in altri campi dell'attività dello spettacolo.

Manifesta, tuttavia, i suoi dubbi sulla prospettiva che la concentrazione delle case di produzione in grandi gruppi (sebbene numericamente minori di quelli attualmente esistenti) possa portare a una riduzione dei costi e delle paghe, data l'attuale scarsità di mezzi artistici. Prospetta il timore che continuerà la concorrenza che sarà fatta da gruppi industriali, ancora più potenti di quelli che c'erano prima; e che continueranno le alte paghe per accaparrarsi i migliori artisti, alte paghe che si riflettono su quelle dei prestatori d'opera che lavorano indifferentemente nel cinema, nel teatro e alla radio. Il sistema di premiare i film a cose fatte, cioè in ragione del successo riportato è preferibile al sistema

prima seguito, di dare i premi in precedenza, anche se il premio proporzionale all'incasso induce l'industriale ad accaparrarsi a qualunque prezzo gli artisti che producono i maggiori incassi.

Raccomanda al Ministro per la cultura popolare di continuare nella sua opera benemerita di sviluppo e perfezionamento dell'attrezzatura cinematografica italiana mediante tutte le provvidenze che sarà possibile concedere, senza detrimento delle altre attività artistiche.

PIERANTONI rivolge un plauso incondizionato al Ministro per la cultura popolare per questo disegno di legge che porterà risultati molto benefici per lo sviluppo della cinematografia italiana.

Esprime la sua fiducia che con un minor numero di case di produzione, serie e fornite dei mezzi finanziari necessari, la produzione sarà sufficiente sia per l'interno del Paese, al fine di assicurare il lavoro agli esercenti le sale cinematografiche, sia nei riguardi dei rapporti con l'estero.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO si compiace per la realizzazione, in forma coattiva, del concentramento delle Società di produzione cinematografica, che sarà la conseguenza del disegno di legge in esame, dopo i vari tentativi che erano stati fatti, senza alcun risultato, per ottenere lo stesso concentramento mediante libere intese.

Non condivide i timori espressi dal camerata Chiodelli circa la maggior concorrenza, nei riguardi dei registi, attori, ecc. che potranno farsi le case di produzione perchè ridotte di numero: in ogni caso non si avrà un aggravamento di essa a causa della riduzione del loro numero. Ritiene anzi che quanto maggiore sia il numero delle case produttrici, tanto più viva si eserciti la concorrenza. E non bisogna dimenticare che se fosse rimasto l'attuale regime, le case produttrici sarebbero ancora aumentate di numero.

Il concentramento, oltre che ad una migliore disciplina nelle programmazioni, dovrà portare, per la più solida costituzione dei gruppi, ad una migliorata produzione, come da tutti vivamente si auspica. Oggi la durata media di presentazione di un film nei cinematografi delle principali città si aggira intorno agli otto giorni, mentre in Germania supera i venti, e qualche volta il mese. Se, come si augura, con il nuovo ordinamento si otterrà che ai così detti filmetti vengano sostituiti film migliori, si potrà riuscire a vedere prolungata la durata di presentazione con evidente vantaggio dell'industria cinematografica.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La formazione dei nuovi gruppi richiederà molta cura e attenzione, ma porterà indubbiamente a un razionale assestamento della produzione: e il provvedimento in esame avrà notevoli ripercussioni soprattutto per quando sarà finita la guerra, e si riprenderà in pieno la concorrenza sui mercati dei diversi Paesi.

SANGIORGI osserva che l'operato del Ministro nel settore dello spettacolo che interessa vaste masse, e cioè per il cinematografo, è stato fecondissimo di utili risultati non solo nel campo politico ma in quello economico e artistico. Il problema cinematografico non va riguardato soltanto dal punto di vista industriale, ma anche da quello artistico. Quando vi sarà in Italia un'attrezzatura cinematografica molto vasta, si potranno avere un maggior numero di attori e di esperti del film, ossia quei quadri che consentano realmente di fare della nostra produzione cinematografica una voce attiva nel campo dell'esportazione.

Dissentente dal camerata Chiodelli circa il timore dell'aumento dei costi per le paghe dei grandi artisti che sono disputati e accaparrati dalle case di produzione per ottenere un maggior successo. Il pericolo del *divismo* in Italia si va superando. Vi sono film che, anche senza grandi nomi, sono riusciti molto bene e hanno avuto molto successo.

Si associa alla raccomandazione del relatore D'Aroma circa i premi ai produttori di film artistici, anche se occasionali.

Richiama, infine, l'attenzione del Ministro su due problemi connessi con quello della produzione dei film, e cioè il problema delle licenze per la costruzione dei teatri di posa e quello della distribuzione dei film. Bisognerà aumentare il numero dei teatri, e concedere altre licenze di distribuzione.

BONELLI si associa al Relatore D'Aroma e agli altri camerati, nel rilevare la grande importanza e l'opportunità di questa legge, che porterà a quei raggruppamenti che daranno luogo alle grandi case italiane di produzione cinematografica, che sole possono fare della grande cinematografia.

Osserva, in modo speciale, l'opportunità della disposizione a norma della quale per ottenere l'autorizzazione è richiesta la presentazione all'atto della domanda di un programma di produzione a carattere continuativo, almeno per un triennio, e dei relativi piani finanziari. Questo è indice di serietà non solo organizzativa ma anche artistica.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, ringrazia i camerati della Commissione per l'adesione così calorosa data al di-

segno di legge in esame. Si tratta di un provvedimento ormai maturo e improrogabile. Si è da prima cercato di arrivare a questo fine per via della persuasione e della conciliazione, ma non si sono avuti che risultati parziali ed effimeri.

È ormai indispensabile avere case di produzione organiche con forti capitali e con programmi di lavoro continuativo per potere corrispondere alle richieste del nostro mercato.

Osserva che non v'è più ora una concorrenza con l'America, di cui circola ancora in Italia soltanto qualche film, e solo per interesse italiano, ma è il caso di parlare di una condirezione della cinematografia europea con la Germania. Bisogna mantenersi alla stessa altezza produttiva del Paese alleato; e nello stesso tempo bisogna moltiplicare i nostri interventi diretti, la nostra penetrazione, la nostra espansione in tutti gli altri mercati europei, in cui pure è presente la Germania. Tutto questo non può essere fatto altrimenti che contando su alcune marche, che si affermino nel gusto del pubblico, come si è affermata per la Germania la UFA.

Fa presente i danni dell'esistenza di innumerevoli case produttrici di film che si assommano coi nomi dei noleggiatori, che si volevano considerare anch'essi come produttori.

Ritiene superfluo illustrare i vantaggi del nuovo sistema di organizzazione delle ditte produttrici, che sono stati riconosciuti e illustrati dai camerati della Commissione che hanno preso la parola. Desidera però sottolineare che la forma adottata gli sembra l'unica logica e possibile. Si poteva anche agire sulla licenza di produzione vera e propria, bloccando le licenze; ma questo sistema non si rivelava efficace. In sostanza si è scelta anche giuridicamente la forma più legittima: non si impedisce a nessuno di produrre, ma i premi statali si danno soltanto a ditte della cui serietà lo Stato è sicuro, e che lavorano secondo determinati requisiti etici ed artistici. Questo rientra, appunto, nei poteri dello Stato.

Comunica che, già prima della emanazione del provvedimento, il Ministero, con la collaborazione degli organi corporativi e sindacali, ha iniziato la sua opera di persuasione per cominciare ad orientare le ditte produttrici verso questo nuovo regime, e che già si delineano degli aggruppamenti, delle riunioni di più case in una sola, il che dimostra che il provvedimento raggiungerà i risultati voluti. In un secondo tempo, prima

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'entrata in vigore del provvedimento di legge, si agirà sulle altre case, che si dimostrano restie per il tradizionale individualismo italiano, che è ancora più accentuato nel settore artistico.

Avverte che la composizione della Commissione, che in definitiva formerà l'elenco delle case di produzione, dà ogni garanzia di obbiettività; e prega quei camerati presenti che hanno diretta responsabilità in materia, di dare al Ministero ed alla Commissione la loro cordiale e fattiva collaborazione. Bisogna che le responsabilità siano comuni, e che si sia tutti veramente animati da una volontà concorde di essere obbiettivi e di fare obbiettivamente le fortune della cinematografia italiana, passando sopra agli interessi particolari o, per meglio dire, alla esasperazione ed alla incomprensione degli interessi particolari.

Assicura il relatore D'Aroma e gli altri che si sono a lui associati, che, per quello che è nella potestà del Ministero, qualche valvola di sicurezza sarà lasciata aperta per quei tentativi artistici, per quelle iniziative, che, pur movendo da basi finanziarie che non possono stare alla pari di quelle delle più grandi case, danno affidamento di poggiare su elementi di arte assolutamente di eccezione e meritevoli d'incoraggiamento.

Bisogna, tuttavia, riconoscere che finora le migliori sorprese, per parte di nuovi elementi, per parte di tentativi disinteressati generosi, sono venuti in genere attraverso grandi case, le quali accolgono molto volentieri questi fermenti di rinnovamento cinematografico.

Per quel che riguarda la questione dei costi, fatta presente dal camerata Chiodelli, manifesta la speranza che la concentrazione in poche case non aumenti i costi. Per quel che riguarda gli elementi artistici — registi, attori ed attrici — già ora è in vigore una specie di cartello virtuale tra i più grandi produttori, i quali hanno preso la lodevole abitudine, sotto l'egida del Ministero per la cultura popolare, di comunicarsi a vicenda i contratti che stipulano con attori e registi, e di fissare un limite massimo ai contratti stessi, nonchè di comunicarsi le eventuali pretese esorbitanti da parte dei vari elementi.

Questa è tutta un'opera di disciplinamento, che si può svolgere con case organiche e a lavoro continuativo, mentre non si poteva svolgere con decine e decine di case minori, che sfuggivano al controllo. Inoltre, la necessità dei programmi triennali porterà a contratti fissi con attori, re-

gisti ed operatori, e anche questo, a lungo andare, costituirà una remora all'aumento dei costi. Attualmente, siccome i contratti vanno per gruppi di 2-3 pellicole, da una volta all'altra si fanno salti di 10,000 lire ed anche di 100,000 lire.

Rileva che la questione dei costi si connette col desiderio di attirare al cinematografo ed in genere all'attività dello spettacolo il maggior numero possibile di elementi. Anche su questo punto chiede la collaborazione dei camerati. Occorre raccomandare, il più possibile, a nuovi elementi di affluire a questa carriera dello spettacolo, perchè vi è larga possibilità di assorbimento in Italia di elementi che si avviino all'attività cinematografica, teatrale, radiofonica, dal punto di vista artistico. Sarà anche bene far propaganda per testificare che non è tutto vero quello che si dice dell'ambiente cinematografico e teatrale. L'opera di diffamazione continua di questi ambienti è in genere molto lontana dalla realtà dei fatti, e non giova affatto a migliorare questa realtà. Bisogna convincere le famiglie ad affidare, e per il Centro sperimentale e per la produzione, delle giovani e dei giovani, con la fiducia che l'ambiente, in cui avviano i loro figliuoli, non è quella sentina di vizi che si continua a dipingere sui giornali umoristici.

In quanto al numero dei film, avverte che esso è in aumento. Quest'anno, fino a oggi, se ne son prodotti 68, e ce n'è una ventina al montaggio, sicchè si arriverà ad una novantina di film. È importante rilevare che l'aumento non è solo quantitativo, ma, per così dire, di volume, da ogni punto di vista, per ciascun film preso singolarmente. Quando per un film, invece di un milione, si spendono 4 o 5 milioni, il risultato artistico è 2-3 volte superiore. La durata di programmazione sullo schermo è di 2-3 settimane in prima visione, mentre prima era di 2-3 giorni. Evidentemente, è come se si fossero prodotti 3 o 4 film, invece di 2. Perciò, il numero di 90 film di quest'anno va moltiplicato, almeno in parte, guardando al volume complessivo ed alla qualità di questa produzione.

La cifra indicativa di 140 film, a cui si vorrebbe arrivare nei prossimi due anni come cifra annua, non sarà forse possibile raggiungerla. Comunque, resta la meta della cinematografia italiana, poichè con l'abolizione del doppio programma in attuazione dal 1° gennaio, con la proiezione obbligatoria dei documentari, che completano, insieme con il Giornale Luce, l'unità di ciascuno spetta-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colo cinematografico con grande progresso specialmente dal punto di vista educativo e culturale, si potrà arrivare ben presto ad un fabbisogno annuo di 200 programmi cinematografici; non di più. Se si giunge ad una produzione che si avvicini a 130 film, per il resto sarà necessario importare dall'estero. Ecco perchè, specialmente per quel che riguarda la Germania, è nostra assoluta convenienza, dal punto di vista economico, importare con certa larghezza film tedeschi, in quanto con pari larghezza esporteremo i nostri film sul mercato tedesco, e con risultato finanziario migliore per noi.

Circa la questione accennata dal camerata Sangiorgi, della costruzione di nuovi teatri di posa e di concessione di nuove licenze di distribuzione, assicura che uno degli elementi che informano lo spirito del provvedimento in esame è proprio quello di tendere ad una verticalità di questi gruppi produttivi, nel senso che abbiano in proprietà lo stabilimento di posa, o siano ancorati ad esso e, nello stesso tempo, siano stabilmente connessi con le ditte di noleggio ed anche con gli esercizi stessi. È questa verticalità l'unica condizione che può rendere attive queste case, perchè la produzione, per quanto circolino molte illusioni al riguardo, non è per ora un'attività largamente remunerativa; soprattutto non è rapidamente remunerativa; e, facendo il conto degli anticipi necessari e di quanto costa il denaro impiegato a credito nell'industria cinematografica, è rarissimo che i conti tornino.

Il Governo interviene riversando una parte di quello che ottiene dai diritti erariali sullo spettacolo in favore dei produttori; ma l'equilibrio si raggiunge quando lo stabilimento di posa, la produzione, il noleggio e l'esercizio formano un tutto unico. Allora in seno all'azienda, ciò che non guadagna un ramo, guadagna l'altro e tutta l'economia cinematografica si equilibra.

PRESIDENTE è sicuro di interpretare il pensiero di tutti, ringraziando il Ministro per l'esposizione con la quale ha illustrato i suoi intendimenti. Tutta la sua opera appassionata fa di lui un benemerito dell'industria cinematografica italiana. (*Applausi*).

Dà lettura dell'articolo unico.

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« Al fine di conseguire i premi previsti nel presente decreto i produttori devono presentare, per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, apposita domanda al Ministero della cultura popolare.

« I premi possono essere concessi soltanto ai produttori di pellicole nazionali, che, oltre al nulla osta di cui alle norme corporative, approvate con decreto del Duce del 27 novembre 1939-XVIII, n. 1812, abbiano ottenuto una speciale autorizzazione del Ministero della cultura popolare. Questa autorizzazione viene concessa con decreto del Ministro della cultura popolare, sentito il parere di una Commissione da lui presieduta e composta dal direttore generale per la cinematografia, da un rappresentante dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze, da un rappresentante della Corporazione dello spettacolo e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Organizzazioni sindacali:

a) Confederazione nazionale fascista dei professionisti e artisti;

b) Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

c) Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

« La predetta autorizzazione è valida per la durata di un triennio e viene concessa in base all'accertamento da parte del Ministero della cultura popolare dei seguenti requisiti:

a) capitale sociale adeguato ed in genere disponibilità finanziarie adeguate;

b) disponibilità di una organizzazione tecnico-artistica a carattere permanente;

c) risultati artistici e finanziari dell'attività produttiva eventualmente già svolta in passato;

d) presentazione all'atto della domanda di un programma di produzione a carattere continuativo, almeno per un triennio e dei relativi piani finanziari ».

PIERANTONI propone che nel primo comma, là dove è detto che i produttori debbono presentare per il tramite della Federazione le loro domande, si fissi, per la prima applicazione della legge, un termine; altrimenti, questo rimane aperto all'infinito.

Si potrebbe aggiungere: « Nella prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate non oltre il 31 gennaio 1942 ».

D'AROMA, *Relatore*, si associa.

PIERANTONI fa presente l'opportunità di stabilire un termine anche per gli anni successivi, dato che il Ministero riceverà

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

continuamente delle domande che dovranno essere esaminate, e propone quindi la seguente aggiunta:

« Negli anni successivi, il termine per la presentazione delle domande sarà fissato con decreto del Ministro per la cultura popolare ».

Ritiene opportuno che il Ministro, come ha il potere di concedere la speciale autorizzazione per concorrere ai premi, abbia anche il diritto di revocarla; e per questo presenta il seguente emendamento:

« L'autorizzazione può essere revocata con decreto del Ministro per la cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, quando, nello svolgimento dell'attività del produttore di pellicole nazionali si verifichino o si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio dell'autorizzazione, avrebbero determinato il rigetto della domanda.

In caso di trapasso, cessione, trasformazione dell'azienda, il nuovo titolare dovrà ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente e secondo le presenti norme ».

Chiede, infine, che per l'autorizzazione non sia tassativamente necessario il requisito della presentazione all'atto della domanda di un programma di produzione a carattere continuativo, almeno, per un triennio, e dei relativi piani finanziari, tenendo conto che in questo largo intervallo di tempo potrebbe modificarsi il gusto del pubblico o potrebbero verificarsi speciali circostanze per cui un dato soggetto non sia più opportuno.

Basta che il Ministero abbia la sicurezza assoluta che vi siano le disponibilità finanziarie e che gli elementi artistici siano tali da dare affidamento.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, assicura che il programma dovrà essere indicativo e non tassativo.

PRESIDENTE ricorda la convenienza di presentare a tempo gli eventuali emendamenti perchè possano essere stampati e portati a conoscenza dei componenti la Commissione in modo da poterli esaminare e studiare prima della riunione.

SANGIORGI concorda sull'opportunità di stabilire il primo termine per la presentazione delle domande, ma dissente riguardo agli anni successivi perchè stabilendo date fisse si potrebbe ingenerare, presso certi produttori, il dubbio di non potere partecipare al conferimento dei premi.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, accetta la proposta del camerata Pie-

rantoni limitatamente alla fissazione del termine per la prima applicazione della legge. Però, invece del termine del 31 gennaio, che è troppo vicino, ritiene che si debba stabilire il termine di non oltre 15 giorni dopo l'entrata in vigore della legge.

È d'avviso che convenga formulare l'emendamento così modificato in un articolo aggiuntivo per sè stante.

Dichiara di accettare l'emendamento riguardante i casi di revoca dell'autorizzazione che può costituire anch'esso un articolo per sè stante.

LUALDI propone di portare a due il numero dei rappresentanti della Confederazione dei professionisti ed artisti, poichè questa rappresenta i registi, i soggettisti e i musicisti, tre categorie ugualmente interessate a questo genere di spettacolo, quelle che « creano » lo spettacolo e che, anche per ovvie ragioni di competenza e di sensibilità artistica meriterebbero di essere meno esiguamente rappresentate nel Comitato di cui si parla.

BONELLI si associa.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO non ritiene necessario questo aumento. La Federazione dei professionisti ed artisti rappresenta tutti gli iscritti a qualsiasi categoria appartengono.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, si dichiara contrario alla proposta del camerata Lualdi in quanto non si tratta di dare un giudizio di natura artistica, ma di prendere in esame una questione industriale e di produzione. Il rappresentante della Confederazione dei professionisti e artisti sentirà di volta in volta il parere dei musicisti, degli autori e dei registi e porterà l'eco di questo parere nella Commissione. Ciò è anche opportuno per la speditezza del funzionamento della Commissione.

D'AROMA, *Relatore*, chiede che si stabilisca esplicitamente nella legge la possibilità del conferimento di premi anche per i film d'arte, come era stabilito nella legge del 1938, che attribuiva questa speciale facoltà al Ministro per la cultura popolare.

Osserva che i film d'arte non nascono, fino a prova contraria, dai grandi organismi, ma da gruppi di artisti che meritano di essere tenuti in considerazione, incoraggiati e spronati, anche per gli sviluppi dell'arte cinematografica in avvenire.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, fa presente che la legge del 1938 prevedeva il conferimento di premi speciali a film rispondenti a determinati requisiti politici ed etici, più che artistici, o anche nei



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

casi di elevato valore artistico, e soltanto dopo la loro realizzazione.

Non ritiene opportuno introdurre nella legge la specifica di quest'altra categoria di premi. Gli svantaggi sarebbero superiori ai vantaggi; riuscirebbe difficile dire a un produttore che i suoi intenti non sono artistici.

Nota poi che, salvo la presentazione di programmi di carattere triennale, gli altri requisiti contenuti nella legge non costituiscono condizioni tassative. Si richiedono, è vero, anche capitali adeguati, ma questi ci vogliono anche per produrre un grande film d'arte.

Assicura, in ogni modo, che nella pratica, tutte le volte che un tentativo serio affiora, è interesse del Ministero di sostenerlo; e ciò si fa immettendo i suoi produttori nei quadri esistenti, l'Istituto Luce o altra grande casa di produzione.

D'AROMA, *Relatore*, e BONELLI insistono perchè i film d'arte possano concorrere al conferimento dei premi speciali.

PAVOLINI, *Ministro per la cultura popolare*, non ha in proposito nulla in contrario. Nota che i premi previsti dal disegno di legge in esame sono premi che si chiamano ministeriali; quelli che si danno come maggioranza degli incassi. I premi speciali, viceversa, non sono previsti in queste disposizioni.

PRESIDENTE fa presente che il Ministro per la cultura popolare ha accettato, con una modificazione, due emendamenti proposti dal camerata Pierantoni, esprimendo l'avviso che essi costituiscano articoli a sè stanti. Prenderanno il numero di articoli 2 e 3, di cui darà appresso lettura.

Avverte che l'articolo unico, che non subisce modificazioni, diventa l'articolo 1. Lo mette a partito.

(È approvato).

## ART. 2.

L'autorizzazione può essere revocata con decreto del Ministro della cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo precedente, quando nello svolgimento dell'attività del produttore di pellicola nazionale si verificano o si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio dell'autorizzazione, avrebbero determinato il rigetto della domanda.

In caso di trapasso, cessazione, trasformazione dell'azienda, il nuovo titolare dovrà ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente e secondo le presenti norme.

(È approvato).

## ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge le domande per conseguire l'assegnazione dei premi, di cui all'articolo 1, dovranno essere presentate non oltre quindici giorni dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Zona cinematografica di Roma. (1661)**

D'AROMA, *Relatore*, osserva che questo disegno di legge è complementare di quello precedentemente approvato.

Una grande industria cinematografica, sostenuta e vivificata dallo Stato, non si può spezzare, suddividendola in parti collocate in regioni e luoghi diversi.

Ricorda che anche l'America, paese di vastissima estensione, ha concentrato a Hollywood tutto quanto di meglio aveva come attrezzatura tecnica cinematografica.

Opportuno è quindi l'intendimento del Governo che soltanto nella zona del Quadraro a Roma sorga questa «zona cinematografica». In essa tutto sarà coordinato: dai teatri di posa, dalle diverse officine fino alle abitazioni degli attori. Improvvvisazioni in provincia e in genere in altri posti avrebbero dato pessimi risultati ai fini del maggiore rendimento industriale e artistico, in quanto che non si può iniziare una grande produzione di centinaia di film sulla base di una frammentazione dei mezzi di produzione.

La zona cinematografica di Roma è stata scelta in uno dei posti più belli del mondo; e si sono escogitate le necessarie cautele, per evitare che vi siano delle prese di possesso da parte di gruppi che diventino esclusivi proprietari o altro.

Dalla direzione della cinematografia, d'accordo con gli industriali, è stato concertato quanto occorre perchè sia equamente ripartito e messo a disposizione secondo le possibilità di ciascuno.

La zona sarà quindi complementare dello sviluppo cinematografico e nel tempo stesso garantirà a questo sviluppo una cospicua solidità fisica, costruttiva, architettonica di grande lavoro.

PRESIDENTE apre la discussione sull'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 14.20.

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero. (1721)**

ART. 1.

Per agevolare la diffusione della cultura italiana all'estero sono istituiti a favore degli editori, commissionari, librai e industriali grafici speciali premi da erogarsi a titolo:

- 1°) Di quote di integrazione commisurate alle riduzioni applicate sul prezzo di copertina.
- 2°) Di rimborso delle spese di spedizione.
- 3°) Di quote di rimborso per ogni chilogrammo di merce resa.

ART. 2.

Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze della presente legge, gli editori, commissionari, librai e industriali grafici muniti di licenza delle rispettive Federazioni nazionali di categoria.

ART. 3.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro della cultura popolare e di concerto coi Ministri delle finanze, delle corporazioni e degli scambi e delle valute, saranno emanate le norme d'attuazione della presente legge.

Alla spesa occorrente si provvede, a decorrere dal corrente esercizio, con lo stanziamento di un fondo di lire 2,500,000 da iscriversi nella parte ordinaria del bilancio del Ministero della cultura popolare.

Per il corrente esercizio 1941-42 lo stanziamento è ridotto a lire 1,250,000.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, tanto per lo stanziamento che per le successive modifiche, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

**Varianti al Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, concernente la disciplina delle agenzie di viaggi. (1660)**

ART. 1.

All'articolo 8 del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, è aggiunto il seguente comma:

« Agli Uffici Turistici ed agli Uffici di Navigazione può essere affidata la rappresentanza di Uffici Viaggi e Turismo per la raccolta di iscrizioni ai viaggi ed alle crociere da questi organizzati ».

ART. 2.

L'esenzione dall'obbligo della licenza di Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 9 del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, numero 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, può, dal Ministro della cultura popolare, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, d'intesa col Ministro dell'interno, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

ART. 3.

La chiusura temporanea degli Uffici Viaggi e Turismo, degli Uffici Turistici e degli Uffici di Navigazione, di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2650, può, dal Ministro della cultura popolare, essere prorogata fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Disciplina del collocamento del repertorio drammatico di prosa. (1658)**

ART. 1.

L'attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche non musicali, ferme restando le disposizioni dell'articolo 183 della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, quando non sia esercitata direttamente dall'autore o dai suoi successori per causa di morte, è attribuita all'Ente Italiano Scambi Teatrali.

ART. 2.

Il Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2023, convertito nella legge 19 marzo 1936-XIV, n. 626, recante disposizioni per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico, è abrogato.

**Disciplina dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (1659)**

ART. 1.

I prezzi degli alloggi e delle prestazioni da praticarsi dagli alberghi, dalle pensioni e dalle locande, saranno fissati, per gli anni 1941, 1942, 1943 e 1944, dal Ministero della cultura popolare secondo le norme di cui ai Regi decreti-legge 24 ottobre 1935-XIII, numero 2049; 23 novembre 1936-XV, n. 2469 e 18 gennaio 1937-XV, n. 244, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sul blocco dei prezzi contenute nei Regi decreti-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953 e 12 marzo 1941-XIX, n. 142, e dei relativi provvedimenti integrativi e di attuazione.

Fino al 31 dicembre 1944-XXIII, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1°, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244.

L'articolo 8 del predetto Regio decreto, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1169, è così modificato:

« È sospeso per tutto l'anno 1941 l'obbligo della denuncia dei prezzi da parte degli esercenti gli alberghi, le pensioni e le locande, ad eccezione di quelli di nuova apertura ».

ART. 2.

Chiunque viola le precedenti disposizioni sarà soggetto alle pene stabilite dall'articolo 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, con l'applicazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1°, lettera c), e comma 3° della stessa legge.

**Provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale. (1720)**

ART. 1.

L'articolo 9 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato:

« Al fine di conseguire i premi previsti nel presente decreto i produttori devono presentare, per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, apposita domanda al Ministero della cultura popolare.

« I premi possono essere concessi soltanto ai produttori di pellicole nazionali, che, oltre al nulla osta di cui alle norme corporative, approvate con decreto del Duce del 27 novembre 1939-XVIII, n. 1812, abbiano ottenuto una speciale autorizzazione del Ministero della cultura popolare. Questa autorizzazione viene concessa con decreto del Ministro della cultura popolare, sentito il parere di una Commissione da lui presieduta e composta dal direttore generale per la cinematografia, da un rappresentante dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze, da un rappresentante della Corporazione dello spettacolo e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Organizzazioni sindacali:

a) Confederazione nazionale fascista dei professionisti e artisti;

b) Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

c) Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

« La predetta autorizzazione è valida per la durata di un triennio e viene concessa in base all'accertamento da parte del Ministero della cultura popolare dei seguenti requisiti:

a) capitale sociale adeguato ed in genere disponibilità finanziarie adeguate;

b) disponibilità di una organizzazione tecnico-artistica a carattere permanente;

c) risultati artistici e finanziari dell'attività produttiva eventualmente già svolta in passato;

d) presentazione all'atto della domanda di un programma di produzione a carattere continuativo, almeno per un triennio e dei relativi piani finanziari ».

ART. 2.

L'autorizzazione può essere revocata con decreto del Ministro della cultura popolare, sentito il parere della Commissione di cui al-

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

l'articolo precedente, quando nello svolgimento dell'attività del produttore di pellicola nazionale si verificano o si accertino circostanze tali che, se verificatesi o accertate prima del rilascio dell'autorizzazione, avrebbero determinato il rigetto della domanda.

In caso di trapasso, cessazione, trasformazione dell'azienda, il nuovo titolare dovrà ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente e secondo le presenti norme.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge le domande per conseguire l'assegnazione dei premi, di cui all'articolo 1, do-

vranno essere presentate non oltre quindici giorni dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

**Zona cinematografica di Roma. (1661)**

ARTICOLO UNICO.

Alla zona cinematografica di Roma, di cui alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 927, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 346.